



Statuti dell'Unione
Democratica di Centro
UDC Ticino

SOMMARIO

I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1. DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE	4
ART. 2. MEMBRI E SOSTENITORI	4
II. ORGANI DEL PARTITO	4
ART. 3. GLI ORGANI DEL PARTITO	4
ART. 4. A - IL CONGRESSO.....	5
ART. 5. COMPETENZE.....	5
ART. 6. B - IL COMITATO CANTONALE	6
ART. 7. COMPETENZE.....	7
ART. 8. C - LA DIRETTIVA	7
ART. 9. COMPETENZE.....	8
ART. 10. D – L’UFFICIO PRESIDENZIALE	8
ART. 11. COMPETENZE.....	9
ART. 12. E - LA COMMISSIONE DISCIPLINARE	9
ART. 13. COMPETENZE.....	9
ART. 14. F - LA COMMISSIONE DI REVISIONE	10
III. CARICHE PARTITICHE	10
ART. 15. IL PRESIDENTE E I DUE VICEPRESIDENTI	10
ART. 16. IL CAPOGRUPPO IN GRAN CONSIGLIO	11
ART. 17. IL SEGRETARIO CANTONALE.....	11
ART. 18. IL RESPONSABILE FINANZIARIO	11
ART. 19. I COORDINATORI DISTRETTUALI.....	11
ART. 20. I DELEGATI DEL COMITATO CANTONALE	12
ART. 21. I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DEL PARTITO	12
ART. 22. I MEMBRI ONORARI	12
IV. SEZIONI	12
ART. 23. SEZIONI DELL’UDC TICINO.....	12
ART. 24. SEZIONI COMUNALI	13
ART. 25. SEZIONE “GIOVANE UDC”	13



ART. 26. SEZIONE "DS-SVP TESSIN".....	14
V. NORME PROCEDURALI	14
ART. 27. PERDITA E RIPRISTINO DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DEL PARTITO.	14
ART. 28. DIRITTO DI VOTO, ELEZIONI E NOMINE ALLE CARICHE DEL PARTITO	14
ART. 29. MODALITÀ DI VOTO	15
VI. FINANZIAMENTO DEL PARTITO	15
ART. 30. MEZZI FINANZIARI.....	15
VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
ART. 31. REVISIONE DELLO STATUTO	16
ART. 32. ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SEZIONI	16
ART. 33. SCIoglimento DEL PARTITO	16
ART. 34. APPROVAZIONE.....	17

I. Disposizioni generali

Art. 1. **Denominazione, scopo e sede**

L'Unione Democratica di Centro del Canton Ticino (di seguito *UDC Ticino* oppure *il Partito*) è il Partito del Popolo svizzero.

Rappresenta la Sezione cantonale ticinese dell'Unione Democratica di Centro Svizzera (di seguito *UDC Svizzera*).

È costituita in associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.

Determina i suoi obiettivi coerentemente con il programma dell'UDC Svizzera nel rispetto delle peculiarità del Canton Ticino.

Questo statuto disciplina l'organizzazione UDC Ticino e stabilisce diritti e doveri dei Membri, dei Sostenitori e delle Sezioni dell'UDC Ticino.

La sede dell'UDC Ticino è ubicata presso il domicilio indicato dal Presidente cantonale.

Art. 2. **Membri e Sostenitori**

Sono Membri del Partito tutte le persone di nazionalità svizzera con diritto di voto in Canton Ticino che si riconoscono nel programma politico dell'UDC Svizzera, negli statuti del Partito e che hanno pagato la quota sociale annuale.

Sono Sostenitori del Partito tutte le persone che si riconoscono nel programma e negli statuti del Partito.

II. Organi del Partito

Art. 3. **Gli organi del Partito**

Gli organi del Partito sono:

A. Il Congresso

- B. Il Comitato cantonale
- C. La Direttiva
- D. L'Ufficio presidenziale
- E. La Commissione disciplinare
- F. La Commissione di revisione

Art. 4. A - Il Congresso

Il Congresso è l'assemblea di tutti i Membri dell'UDC Ticino ai sensi dell'art. 2 del presente statuto.

Possono partecipare al Congresso anche i Sostenitori, con diritto di parola ma non di voto.

Il Congresso è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno, di regola con preavviso di almeno 30 giorni, tramite gli usuali strumenti di comunicazione.

Il Congresso può altresì essere convocato in forma straordinaria su richiesta di 3/4 dei delegati del Comitato cantonale, con le medesime modalità.

I Membri ricevono una convocazione personale contenente l'ordine del giorno almeno 30 giorni prima del Congresso.

Eventuali proposte di emendamento o integrazione dell'ordine del giorno devono essere formulate per iscritto dai Membri all'attenzione della Direttiva entro 15 giorni dal Congresso.

La Direttiva potrà recepire le proposte oppure sottoporle alla votazione del Congresso.

Art. 5. Competenze

Il Congresso è l'organo sovrano del Partito e ha le seguenti competenze:

- Adotta il programma di legislatura cantonale
- Elegge il Presidente cantonale

- Elege i Delegati che non fanno parte di diritto del Comitato cantonale, tenendo conto, per la loro ripartizione geografica, dei risultati ottenuti dal Partito nei distretti in occasione dell'ultima elezione del Gran Consiglio
- Può eleggere fino a 8 Delegati supplenti del Comitato cantonale, uno per distretto
- Nomina i Membri onorari
- Approva le revisioni dello statuto
- Decide lo scioglimento del Partito

Art. 6. B - Il comitato cantonale

Il Comitato cantonale si compone di 60 Delegati. Ne fanno parte di diritto:

- Il Presidente
- I due Vicepresidenti
- I Coordinatori distrettuali
- I rappresentanti del Partito in Gran Consiglio
- I rappresentanti del Partito alle Camere federali
- Il segretario cantonale
- Il responsabile finanziario
- I Membri onorari
- Il rappresentante dalla Sezione "Giovani UDC"
- Il rappresentante della Sezione di lingua tedesca "ds-SVP Tessin".

Il Comitato cantonale è convocato dal Presidente secondo necessità, di regola almeno quattro volte all'anno, oppure in forma straordinaria quando lo richiedano almeno la metà dei Delegati.

I Delegati ricevono una convocazione personale contenente l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima del Comitato cantonale.

Art. 7. Competenze

Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

- Su proposta del Presidente, nomina i due Vicepresidenti, il Segretario cantonale, i Coordinatori distrettuali, il Responsabile finanziario, i delegati dell'UDC Ticino negli organi dell'UDC Svizzera, la Commissione disciplinare, la Commissione di revisione e eventuali altre Commissioni per specifiche esigenze
- Ratifica i candidati per le cariche politiche, amministrative, giudiziarie cantonali e federali designati dalla Direttiva
- Decide i mandati da assegnare alla Direttiva concernenti l'attività politica, le raccomandazioni di voto concernenti le votazioni federali e cantonali, il lancio di referendum e di iniziative popolari e la posizione del Partito in merito alle procedure di consultazione
- Approva i conti della gestione finanziaria corrente dandone scarico alla Direttiva
- Decide l'intervento disciplinare che ritiene più appropriato applicare ai Membri o alle Sezioni dell'UDC Ticino, di principio, entro un mese dalla proposta della Commissione disciplinare
- Esercita tutte le competenze non espressamente attribuite ad altri organi

Art. 8. C - La Direttiva

Fanno parte della Direttiva:

- Il Presidente
- I due Vicepresidenti
- Il Segretario cantonale
- Un Rappresentante del gruppo in Gran Consiglio
- Un Rappresentante del Partito alle Camere federali
- Un Rappresentante della Sezione Giovani UDC
- Un Rappresentante della Sezione "ds-SVP Tessin"

- Il Responsabile finanziario.

La Direttiva può cooptare fino a due Membri con diritto di voto.

La Direttiva può costituire una commissione consultiva di consiglieri per mandati particolari.

La Direttiva è convocata dal Presidente o dai Vicepresidenti ogni qualvolta sia necessario, ma almeno quattro volte all'anno.

Art. 9. Competenze

La Direttiva è responsabile dell'attività politica, amministrativa e finanziaria del Partito. Sviluppa l'attività politica in conformità al programma dell'UDC Svizzera, al programma di legislatura adottato dal Congresso e alle risoluzioni del Comitato cantonale.

Designa i candidati per le cariche politiche, amministrative, giudiziarie cantonali e federali da sottoporre alla ratifica del Comitato cantonale.

Ammette le nuove Sezioni comunali e ne ratifica gli statuti.

Ammette le altre strutture partitiche compatibili con quelle previste negli statuti nazionali, così come le eventuali sezioni intercomunali.

Approva la presentazione delle liste e dei candidati comunali che possono rappresentare l'UDC Ticino.

Decide la quota annuale per i Membri del Partito.

Adotta interventi disciplinari d'urgenza contro i Membri e le Sezioni per salvaguardare l'immagine o l'unità del Partito, in attesa del pronunciamento della Commissione disciplinare.

Contro i Sostenitori, la Direttiva ha la facoltà di adottare in modo definitivo le misure disciplinari contemplate nello Statuto.

Art. 10. D – L'Ufficio presidenziale

Fanno parte dell'Ufficio presidenziale

- Il Presidente
- I due Vicepresidenti
- Il Segretario cantonale

- Il Capogruppo in Gran Consiglio

Art. 11. *Competenze*

L'Ufficio presidenziale ha compiti di coordinamento generale per gli affari urgenti.
Esprime pubblicamente la posizione del Partito, di regola tramite il Presidente.

Art. 12. *E - La commissione disciplinare*

La Commissione disciplinare si compone di tre Membri e un supplente e designa al suo interno il Presidente.

Art. 13. *Competenze*

La Commissione disciplinare è l'unico organo disciplinare del Partito.

Ha il compito di vagliare, su richiesta del Presidente, dei Vicepresidenti, della Direttiva, del Comitato cantonale, di una Sezione o anche di un Membro del Partito, le controversie e di proporre eventuali misure contro i Membri o le Sezioni del Partito.

Pone al centro della sua attività disciplinare la salvaguardia dell'immagine e dell'unità del partito, censurando con particolare forza l'utilizzo da parte di Membri o di Sezioni degli strumenti di comunicazione pubblica per denigrare gli altri Membri o gli organi del partito.

La Commissione disciplinare può tentare di conciliare le parti. Può proporre una mediazione, designando se del caso un conciliatore ad hoc con il compito di risolvere bonalmente la controversia e di redigere un rapporto riassuntivo delle diverse posizioni e delle conclusioni a cui lui è giunto.

La Commissione disciplinare decide di regola entro un mese dalla richiesta del suo intervento; il diritto di essere sentito è garantito.

Propone al Comitato cantonale l'adozione delle seguenti misure disciplinari:

- L'ammonimento
- Il divieto di esprimersi a nome dell'UDC Ticino e di utilizzare il nome o il logo dell'UDC

- La pubblica comunicazione della misura disciplinare adottata
- La sospensione dal Partito
- L'espulsione dal Partito
- L'esclusione di una Sezione dal Partito con perdita della facoltà di utilizzare il nome dell'UDC.

Art. 14. F - La Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di due Membri e di un supplente.

Ha il compito di verificare annualmente il conto economico e il bilancio del Partito e di allestire il rapporto all'attenzione del Comitato cantonale.

III. Cariche partitiche

Art. 15. Il Presidente e i due Vicepresidenti

Il Presidente ha il compito di rappresentare politicamente il Partito.

È responsabile dell'esecuzione delle delibere della Direttiva, del Comitato cantonale e del Congresso.

Stimola e promuove l'attività politica del Partito.

I due Vicepresidenti coadiuvano o sostituiscono il Presidente nelle sue mansioni.

I due Vicepresidenti devono provenire uno dal Sopraceneri e uno dal Sottoceneri.

Art. 16. *Il Capogruppo in Gran Consiglio*

La Deputazione in Gran Consiglio designa un Capogruppo che ha il compito di coordinare l'azione della Deputazione d'intesa con la Direttiva.
Il Capogruppo orienta costantemente la Direttiva e il Comitato cantonale sui lavori del Gran Consiglio e delle Commissioni parlamentari.

Art. 17. *Il Segretario cantonale*

Il Segretario cantonale coordina il lavoro all'interno della Direttiva, dell'Ufficio presidenziale e del Comitato cantonale e assicura l'informazione all'interno del Partito.

Redige il verbale delle decisioni della Direttiva, del Comitato cantonale e del Congresso.

Tiene aggiornata la lista dei Membri del Partito e delle loro funzioni nei vari organi cantonali e nei consessi istituzionali.

Art. 18. *Il Responsabile finanziario*

Il Responsabile finanziario del Partito ha il compito di amministrare dal profilo contabile le finanze del Partito.

Allestisce il conto economico e il bilancio.

Stila entro il 1° dicembre di ogni anno civile il preventivo.

La carica di Responsabile finanziario può essere garantita dal Segretario cantonale.

Art. 19. *I Coordinatori distrettuali*

I Coordinatori distrettuali rappresentano il Partito nei distretti.

Promuovono incontri regolari tra i Membri delle diverse Sezioni comunali e i simpatizzanti presenti nel distretto.

È data facoltà a un Coordinatore di rappresentare più distretti.

Art. 20. I Delegati del Comitato cantonale

I Delegati sono i Membri del Partito eletti dal Congresso nel Comitato cantonale, anche in qualità di supplenti, e i Membri del Partito che ne fanno parte di diritto secondo l'art. 6 del presente statuto.

Art. 21. I Rappresentanti istituzionali del partito

Sono considerati rappresentanti istituzionali del Partito, le persone che sono state elette o nominate nelle istituzioni statali o parastatali e che hanno soddisfatto le condizioni per ottenere la qualità di Membro del Partito.

Art. 22. I Membri onorari

Il Congresso può attribuire lo statuto di Membro onorario a persone che si sono particolarmente distinte per il loro impegno in favore dell'UDC Ticino.

IV. Sezioni

Art. 23. Sezioni dell'UDC Ticino

Le Sezioni dell'UDC Ticino sono le seguenti:

- Le Sezioni comunali dell'UDC Ticino
- La Sezione "Giovani UDC" del Ticino
- La Sezione UDC di lingua tedesca "ds-SVP Tessin".



Possono essere costituite con l'approvazione della Direttiva altre strutture partitiche compatibili con quelle previste negli statuti nazionali. In via eccezionale, la Direttiva può approvare la costituzione di Sezioni intercomunali, qualora i Membri del Partito residenti in un singolo Comune siano in numero insufficiente per costituire una sezione e svolgere un lavoro politico efficace.

Le Sezioni dell'UDC Ticino possono essere sciolte per decisione dei due terzi dei Membri della Sezione, approvata dalla Direttiva.

Art. 24. Sezioni comunali

Le Sezioni comunali dell'UDC Ticino rappresentano il Partito nei Comuni.

Tre Membri del Partito residenti nel Comune possono promuovere la costituzione di una Sezione comunale sottoscrivendo lo statuto Sezionale comunale. La convocazione dell'assemblea costitutiva della Sezione deve essere preannunciata e sui mass media quotidiani.

Tutti i Membri del Partito fanno parte di diritto della Sezione del loro comune di residenza, e devono sempre essere convocati alle riunioni della Sezione.

Nel rispetto delle disposizioni previste dagli statuti cantonali, le Sezioni comunali godono di completa autonomia.

Eventuali modifiche dello statuto Sezionale comunale necessitano della ratifica della Direttiva, per quanto concerne la loro compatibilità con lo statuto cantonale, senza la quale non possono entrare in vigore.

Art. 25. Sezione "Giovani UDC"

La Sezione "*Giovani UDC Ticino*" è nel contempo Sezione dell'UDC Ticino e Sezione cantonale dei "*Giovani UDC svizzeri*".

Promuove la partecipazione dei giovani all'attività politica, rappresenta ed esprime gli interessi e le aspirazioni della gioventù.

Tutti i Membri del Partito fino ai 35 anni compiuti fanno parte di diritto della "*Giovani UDC Ticino*".

Nel rispetto delle disposizioni previste dagli statuti cantonali, la Sezione "*Giovani UDC Ticino*" gode di completa autonomia.

Eventuali modifiche degli statuti della Sezione "*Giovani UDC Ticino*" necessitano della ratifica della Direttiva per quanto concerne la loro compatibilità con lo statuto cantonale, senza la quale non possono entrare in vigore.

Art. 26. Sezione “ds-SVP Tessin”

La Sezione UDC di lingua tedesca “ds-SVP Tessin” promuove la partecipazione all’attività politica degli Svizzeri tedeschi residenti in Ticino, favorisce i contatti, rappresenta ed esprime gli interessi della comunità svizzero tedesca residente in Ticino.

Nel rispetto delle disposizioni previste dagli statuti cantonali, la Sezione UDC di lingua tedesca “ds-SVP Tessin” gode di completa autonomia.

Eventuali modifiche degli statuti della Sezione “ds-SVP Tessin” necessitano della ratifica della Direttiva per quanto concerne la loro compatibilità con lo statuto cantonale, senza la quale non possono entrare in vigore.

V. Norme procedurali

Art. 27. Perdita e ripristino della qualità di Membro del Partito.

L’esclusione di un Membro dal Partito comporta la perdita della qualità di Membro di qualsiasi Sezione dell’UDC Ticino e del diritto di rappresentare il Partito.

I Membri che hanno dimissionato dal Partito con una dichiarazione agli organi del Partito o tramite atti concludenti pubblici possono essere riammessi solo previa approvazione dei tre quarti dei delegati del Comitato cantonale.

Art. 28. Diritto di voto, elezioni e nomine alle cariche del Partito

Al Congresso e nelle Sezioni ogni Membro dell’UDC Ticino ha diritto di voto.

L’elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Comitato cantonale e dei Coordinatori distrettuali da parte del Congresso avviene entro sei mesi dalle elezioni comunali, anche in presenza di un numero di candidati corrispondente alle cariche da occupare.

La nomina del Segretario cantonale, del Responsabile finanziario, dei delegati dell’UDC Ticino negli organi dell’UDC Svizzera, della Commissione disciplinare, della Commissione di revisione da parte del Comitato cantonale avviene entro tre mesi dall’elezione dello stesso.

Le cariche durano quattro anni e sono rinnovabili.

I candidati devono annunciarsi alla Direttiva almeno 30 giorni prima della data del Congresso.

Art. 29. Modalità di voto

Quando lo statuto o il Codice Civile svizzero non dispongono altrimenti, le deliberazioni, le elezioni e le nomine hanno luogo a maggioranza semplice dei Membri presenti, con il sistema del voto palese.

Nel calcolo della maggioranza non sono computate le astensioni né eventuali schede bianche o nulle.

In caso di parità decide il Presidente o, in sua assenza, chi dirige la riunione.

I Membri confrontati con un conflitto di interessi devono astenersi dal voto.

È possibile procedere a una deliberazione a voto segreto qualora 1/3 dei Membri presenti ne faccia richiesta.

La votazione riguardante l'esclusione dal Partito di una Sezione o di un Membro è effettuata a voto segreto con una maggioranza dei 3/4 dei Membri presenti con diritto di voto.

VI. Finanziamento del Partito

Art. 30. Mezzi finanziari

Le entrate finanziarie dell'UDC Ticino si compongono di:

- Contributi annuali concordati con la Direttiva cantonale provenienti dalle Sezioni o da cariche politiche
- Donazioni, legati, disposizioni patrimoniali da Membri e/o terzi
- Introiti da attività politiche o commerciali promosse dal Partito
- Quote annuali cantonali.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 31. Revisione dello statuto

Il Comitato cantonale può nominare una Commissione specifica con il compito di allestire un progetto di revisione o modifica degli statuti cantonali. Esso dovrà essere presentato alla Direttiva cantonale, discusso all'interno del Comitato cantonale e sottoposto al Congresso per accettazione.

Art. 32. Adeguamento degli statuti delle Sezioni

Tutte le Sezioni dell'UDC Ticino avranno tempo un anno per adeguare eventuali disposizioni del loro statuto che sono in contrasto con il presente statuto cantonale.

Art. 33. Scioglimento del Partito

Lo scioglimento del Partito è deciso a maggioranza qualificata dei 3/4 del Congresso.

Il patrimonio sarà devoluto a istituzioni di pubblica utilità designate dal Congresso.

Per gli impegni verso terzi risponde unicamente il patrimonio del Partito ed è esclusa ogni responsabilità personale dei Membri e delle Sezioni.

L'Archivio sarà consegnato all'Archivio cantonale.



Art. 34. Approvazione

Il presente statuto è stato approvato dal Congresso il 12 giugno 2016 a Mendrisio ed entra immediatamente in vigore. Esso annulla e sostituisce quello del 16 settembre 2006 e modifiche susseguenti.

Il Presidente:

Piero Marchesi

Il Segretario

Eros Nicola Mellini